



IL TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE (FALLIMENTI)

in persona dei Sigg.ri Magistrati:

1) Dott.	Antonello	Fabbro	Presidente
2) Dott.	Alessandro	Girardi	Giudice
3) Dott.ssa	Petra	Uliana	Giudice rel.

ha pronunciato il seguente

D E C R E T O D I A M M I S S I O N E

alla procedura di Concordato Preventivo

V I S T O

il ricorso depositato in data 12/10/2018 con cui la società Z
srl, con sede legale in Conegliano, via _____, codice fiscale n.
_____, in persona del liquidatore e legale rappresentante sig. _____
_____, ha proposto una domanda ex art. 161, comma 6, L.F., riservandosi di
presentare entro un assegnando termine una proposta definitiva di concordato
preventivo;
rilevato che, entro il termine da ultimo concesso la società ha presentato il
piano, la proposta e la restante documentazione di cui all'art. 161 L. Fall.;
visti la domanda, il piano, la proposta, l'attestazione e la restante
documentazione;
visto il parere favorevole espresso dal Commissario Giudiziale con relazione
del 6/5, successivamente integrata in data 14/6 a seguito del deposito, da parte
della debitrice, dei chiarimenti e dei documenti richiesti dal Tribunale;
dato atto che non pendono istanze di fallimento,
ritenuto che:

la proposta prevede la soddisfazione dei creditori mediante la cessione dell'azienda in esercizio alla società Latentia Winery spa (o ad altro soggetto che dovesse avanzare proposte migliorative), la cessione del magazzino, l'incasso dei crediti, disponibilità liquide e proventi derivanti dalla continuazione diretta dell'attività da parte della debitrice sino al trasferimento a Latentia o ad altro aggiudicatario;

l'attivo stimato ammonta a circa 3.138.000 euro, importo variabile in ragione dei ricavi che saranno generati dalla continuità aziendale diretta; con tale attivo sarà possibile pagare integralmente i crediti prededucibili e privilegiati, mentre i crediti chirografari saranno pagati nella misura del 22,61%;

il termine finale previsto per la completa realizzazione del concordato è di dodici mesi dall'omologa del concordato;

dato atto che il ricorso è stato comunicato al PM;

sentita la relazione del giudice relatore;

ritenuto che ricorrono le condizioni tutte prescritte dall'art.160 1° comma L.F.;

ritenuto che l'impresa versa in stato di insolvenza, non essendo in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come può desumersi dai dati di cui al piano di concordato, dalla proposta e dall'istanza di ammissione alla procedura;

verificata la completezza e regolarità della documentazione di cui all'art. 161 L.F. comprendente la relazione attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano;

dato atto che, a seguito della richiesta di chiarimenti sono stati superati i rilievi del Tribunale, dovendosi ritenere che il magazzino sia una componente della continuità, anche alla luce della regola stabilita all'art. 84, comma 3, del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza;

ritenuta, pertanto, l'ammissibilità della proposta come formulata;

ritenuto di fissare il limite di € 10.000,00 al di sotto del quale non è richiesta l'autorizzazione per il compimento di atti di cui all'art. 167 co 2 L. Fall.,

ritenuto che, ai fini del versamento ex art. 163 n. 4 L. Fall., vanno tenute in considerazione anche le probabili spese per le perizie e gli altri controlli e verifiche di competenza del Commissario Giudiziale,

P. Q. M.

- a) visti gli artt. 160, 163 e 186 bis della Legge Fallimentare, dichiara aperta la procedura di concordato preventivo della Zardetto Spumanti srl con sede in Conegliano (TV);
- b) nomina quale Giudice Delegato alla procedura la dott.ssa Petra Uliana;
- c) conferma la nomina del dott. _____ quale commissario giudiziale;
- d) ordina la convocazione dei creditori per il giorno **17/10/2018** alle ore 11:00 davanti al giudice delegato nel Tribunale di Treviso, V piano, stanza 517;
- e) dispone che il Commissario Giudiziale, entro 15 giorni, provveda a comunicare a tutti i creditori la data dell'adunanza, copia integrale della proposta di concordato e del decreto di ammissione, il suo indirizzo di posta elettronica certificata (che egli dovrà entro dieci giorni dalla nomina comunicare al Registro delle imprese), l'invito a ciascun destinatario a comunicare entro il termine di quindici giorni l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intende ricevere le comunicazioni, l'avvertimento che, in caso di mancata indicazione dell'indirizzo, tutte le future comunicazioni si perfezioneranno con il deposito in cancelleria senza ulteriori avvisi;
- f) dispone che il commissario depositi la sua relazione *ex art. 172 l.f.* in cancelleria entro il **termine di 45 giorni prima dell'adunanza** comunicandola contestualmente agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati dai creditori e pubblicandola anche nell'apposita area del sito *internet* del Tribunale; il deposito della copia in cancelleria deve essere effettuato secondo le regole tecniche del Processo Civile Telematico;
- g) stabilisce:
- che entro il termine di quindici giorni dall'avvenuta comunicazione del presente decreto alla società ricorrente, questa depositi sull'esistente conto della procedura, ai sensi dell'art. 163, secondo comma n. 4) l.f., la complessiva somma di € 30.000,00 al lordo di quanto già versato, a copertura parziale delle spese di procedura, effettuando il relativo versamento sul conto corrente in essere intestato alla procedura;
 - che il presente decreto venga pubblicato nelle forme previste dall'art. 166 l.f.;
- h) fissa il limite di € 10.000,00 al di sotto del quale non è richiesta l'autorizzazione per il compimento di atti di cui all'art. 167 co 2 L. Fall.;

i) ordina alla società ricorrente di consegnare al Commissario Giudiziale entro sette giorni copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie.

Il Commissario Giudiziale è tenuto ad utilizzare, per la gestione della procedura, gli strumenti informatici stabiliti dal Tribunale (Zucchetti software giuridico).

La ricorrente svolge ulteriori istanze, in relazione alle quali il Tribunale, come sopra composto, così dispone:

1) In relazione alla richiesta di essere autorizzata ex art. 169 bis l.f. allo scioglimento dei contratti bancari indicati a pag 55 del ricorso, rispetto ai quali il Tribunale aveva già autorizzato la sospensione, rilevato che la società debitrice ha provveduto ad instaurare il contraddittorio con le controparti, notificando la richiesta e il decreto del Tribunale entro i termini assegnati, rilevato che Banca della Marca Credito Cooperativo soc. coop ha presentato osservazioni nelle quali fa presente l'esistenza di un orientamento della Corte di Appello di Venezia secondo il quale i contratti bancari c.d. autoliquidanti con annesso patto di compensazione sarebbero estranei alla nozione di "contratti pendenti" per aver la Banca già integralmente adempiuto alla propria prestazione e residui unicamente, quale prestazione principale, il pagamento da parte del cliente al quale è stata fatta l'anticipazione; il Tribunale osserva quanto segue.

In assenza di documenti contrattuali opponibili alla procedura attestanti l'esistenza di cessioni dei crediti incassati perfezionatesi in data anteriore al deposito della domanda con riserva, la Banca non può legittimamente dedurre elementi ostativi alla restituzione di quanto incassato, ancorché essa avesse agito in forza di mandato all'incasso in rem propriam con collegato patto di compensazione a fronte dell'anticipazione sui crediti verso il proprio correntista.

Il deposito della domanda di concordato in bianco non implica la sospensione dei contratti pendenti, i quali, appunto, secondo la regola generale di cui all'art.

169-bis l. f., proseguono, salvo che il proponente non formuli specifica richiesta di sospensione ed il Tribunale lo autorizzi in tal senso.

A ciò tradizionalmente faceva seguito la conclusione che la Banca potesse legittimamente trattenere i pagamenti del terzo, in presenza di un patto di compensazione.

Il problema della legittimità della compensazione si era posto in giurisprudenza proprio affrontando il caso della banca che, nel corso del concordato in bianco, aveva incassato somme di pertinenza del debitore per effetto di un mandato all'incasso con patto di compensazione

Sul punto, da ultimo la Cassazione ha affermato che il patto di compensazione non è opponibile alla procedura, che la compensazione è inammissibile per violazione del principio della par condicio creditorum e che difetta il requisito di cui all'art. 56 l.f. della preesistenza dei crediti alla procedura.

La pronuncia di cui alla Cassazione n. 22277/2017, richiamando il proprio precedente (Cass. sent. n. 10548/2009), ha affermato che la Banca non può trattenere le somme incassate in forza di mandati all'incasso al fine di ripianare lo scoperto del conto corrente anche qualora fosse stato convenuto tra le parti un patto di compensazione.

Sulla questione si è pronunciato anche il Tribunale di Milano, che con il provvedimento del 28 maggio 2014 ha precisato che, nel caso di anticipazioni bancarie con connesso mandato all'incasso, non possono trovare applicazione le disposizioni in tema di prosecuzione dei contratti pendenti "ineseguiti da entrambe le parti", posto che, a seguito dell'anticipazione operata, la banca avrebbe dato unilaterale esecuzione alla propria prestazione, da cui l'insorgere di un proprio credito, in mancanza di alcun contratto pendente. Tale credito, anteriore, non potrebbe che risultare destinato ad essere soddisfatto nel rispetto dei principi di cristallizzazione dell'attivo concordatario, nonché del citato divieto di compensazione.

In ragione di quanto sopra, il Tribunale rigetta l'istanza di risoluzione di tutti i contratti di anticipazione bancaria, facendo presente che la Banca della Marca Credito Cooperativo soc. coop e gli altri istituti di credito con i quali era in corso un contratto di mandato all'incasso con connesso patto di compensazione

sono tenuti a restituire alla debitrice le somme incassate in esecuzione del mandato.

Per quanto riguarda gli ulteriori contratti bancari, il Tribunale ne autorizza lo scioglimento, essendo venuta meno ogni utilità alla prosecuzione del rapporto.

2) per quanto riguarda la richiesta di nomina del liquidatore giudiziale, il Tribunale si riserva di provvedere in sede di omologa.

Così deciso in Treviso, nella Camera di Consiglio del 18/6/2019

Il Giudice Relatore

dott. ssa Petra Uliana



Il Presidente

dott. Antonello Fabbro

